

ATTENUANTI E RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLE SOCIETÀ NEI CASI DI MATCH-FIXING: STIAMO SBAGLIANDO STRADA? ANALISI DEI CASI NOVARA E PRO PATRIA

di Mario Vigna (*)¹

I. Introduzione

Molte cose sono cambiate da quando il settore delle scommesse sportive è stato per la prima volta esaminato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE). Posta di fronte al tema, la CGUE stabilì che le scommesse sono un'attività intrinsecamente economica², anche se possono essere considerate un argomento "delicato" per quanto concerne la morale e l'integrità. La regolamentazione delle scommesse è stata comunque lasciata ai singoli legislatori nazionali, i quali hanno il compito di regolamentare (o meno) le scommesse all'interno del proprio territorio. Ovviamente ciò ha comportato l'applicazione di regolamentazioni diverse in tutta l'Unione Europea.

Considerata la popolarità dello sport, e nello specifico delle scommesse nelle attività sportive, è innegabile che queste ultime siano particolarmente esposte a problematiche quali frode e corruzione. Tra le forme di corruzione, la più diffusa è il *c.d. match-fixing*, fenomeno che si verifica quando i giocatori cercano deliberatamente di ottenere un risultato prefissato così da consentire agli scommettitori collusi di vincere somme maggiori. Il match-fixing non è un problema nuovo nello sport, e alcune istituzioni, comprese FIFA e UEFA, hanno già cercato di arginarlo con specifiche normative, specie considerato che il *trend* del mercato lascia intendere che le scommesse sportive aumenteranno nei prossimi anni. I danni che il match-fixing porta con sé non si limitano alla produzione di risultati bugiardi e improprio arricchimento; infatti, la diffusione delle partite truccate nelle competizioni calcistiche mina la fiducia stessa degli spettatori nelle competizioni, provocando un calo d'interesse nello sport in generale. Il match-fixing è, quindi, una minaccia concreta alla popolarità e all'immagine dello sport su vasta scala.

Verosimilmente, il match-fixing non interessa allo stesso modo tutti i livelli delle competizioni. I tornei calcistici più noti, come la Premier League, la Liga o la Serie A, sono economicamente stabili e vengono controllati attentamente, tanto da rendere il match-fixing quasi impossibile, o, quantomeno, non così vantaggioso per coloro che ne sono coinvolti. Per converso, le serie cadette e le massime serie delle leghe nascenti sono, invece, maggiormente inclini a cadere nella morsa del calcio-scommesse. Ciò ovviamente non vuol dire che il match-fixing non resti un problema globale che l'ordinamento sportivo deve affrontare collettivamente, in tutti i Paesi e ad ogni livello.

Uno degli strumenti chiave nella lotta al match-fixing dal punto di vista legale è il riconoscimento della responsabilità oggettiva di quelle organizzazioni (società di calcio o associazioni) i cui funzionari o tesserati siano coinvolti in attività illecita. La Federazione

¹ L'Avv. Mario Vigna è Associate dello Studio Coccia De Angelis Vecchio & Associati. Oggi riveste il ruolo di Vice Procuratore Capo Antidoping di NADO Italia.

² Caso *Her Majesty's Customs and Excise v. Gerhart Schindler and Jörg Schindler*, C-275/92, sentenza del 24 marzo 1994 [1994] ECR I-01039.

Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha adottato questo criterio nelle proprie norme, ma l'ha recentemente disatteso nella propria giurisprudenza a causa di due sentenze, sicuramente opinabili, emesse nei confronti del *Novara* e della *Pro Patria*. In entrambi i casi, l'organo di giustizia federale ha riconosciuto delle attenuanti che non solo hanno diminuito il raggio d'azione della responsabilità oggettiva, ma hanno addirittura indebolito la lotta al match-fixing. In particolar modo, ciò che nelle due decisioni appare oltremodo discutibile è stato il riconoscimento di attenuanti e la conseguente riduzione di pena solo perché i club (i) avrebbero adottato, dopo la violazione, delle regole di condotta o dei codici etici o (ii) avrebbero deciso di usufruire di servizi di cosiddette "società di monitoraggio", sulla carta specializzate nella sorveglianza di fenomeni di match-fixing all'interno dei club.

Alla luce di quanto precede, lo scopo di questo articolo è quello di (i) analizzare le regole in ambito sportivo sulla responsabilità oggettiva legata alle scommesse, (ii) illustrare come la FIGC abbia gestito la questione (concentrandoci sulle sentenze di cui sopra, che hanno sollevato dubbi per l'approccio avuto) e (iii) descrivere le possibili ripercussioni che un approccio giurisprudenziale benevolo potrebbe avere sulla lotta al match-fixing.

Dopo una breve analisi del fenomeno e del principio della responsabilità oggettiva, verranno esaminate le decisioni nei casi *Novara* e *Pro Patria*. A tal ultimo riguardo, si evidenzierà che il riconoscimento di attenuanti alla responsabilità oggettiva applicato dagli organi di giustizia FIGC è stato erroneo, così come fallace è stata l'applicazione del principio di proporzionalità. Infine, verranno delineati i passi ritenuti necessari per proseguire efficacemente nella lotta al match-fixing³.

II. Gli scandali del calcio-scommesse in Italia

Alla vigilia della Coppa del Mondo del 2006, poi vinta dall'Italia, l'autorità giudiziaria smascherò i tentativi di alcune prestigiose società calcistiche volti ad alterare la selezione degli arbitri per le partite. Lo scandalo, conosciuto con il nome di "Calciopoli", portò alla luce un sistema illecito coinvolgente società di Serie A e B. Conclusosi il massimo torneo per nazioni, mentre l'Italia ancora festeggiava la vittoria, le società implicate nello scandalo vennero sanzionate.

Sfortunatamente, lo scandalo Calciopoli non pose fine alle irregolarità nel calcio italiano. Al contrario, nel 2011 e nel 2015 scoppiarono altri casi, coinvolgenti nello specifico il fenomeno del calcio-scommesse. Le nuove indagini, conosciute come "Scommessopoli", "Last Bet", "Dirty Soccer" e "Treni del Gol", rivelarono partite truccate in Serie B e Lega Pro. Inoltre, le indagini della polizia portarono alla luce la collaborazione tra gruppi locali e organizzazioni criminali internazionali per truccare le partite del calcio italiano⁴. Tenendo conto dell'alto numero di

³ Il tema del presente articolo è stato, altresì, affrontato dall'autore nel post "*Mitigating Circumstances and Strict Liability of Clubs in Match-fixing: Are We Going in the Wrong Direction? An Analysis of the Novara and Pro Patria Cases*", su Asser International Sports Law Blog del 20 luglio 2017. Hanno collaborato al presente articolo Juan Alejandro Campos e Ian Marshall Sander.

⁴ L'art. 1 della legge del 13 dicembre 1989, n. 401, punisce con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da 250 a 1000 euro "chiunque offre o promette denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva [...] al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione". Sanzioni simili sono previste per azioni passive volte a proteggere chi richiede o accetta dei guadagni: l'art. 3 obbliga chi ha notizia dei reati di cui all'art. 1 a farne rapporto. Durante il 56° Congresso della Union Internationale des

club, dirigenti e tesserati che presero parte a questi illeciti, i provvedimenti disciplinari furono molto severi.

III. Legge italiana: norme e regolamenti nel calcio

La normativa regolamentare italiana prevede la responsabilità oggettiva delle società come forma di contrasto al match-fixing.

In ambito calcistico, i paragrafi 2 e 5 dell'articolo 4 del Codice della Giustizia Sportiva ("CGS") della FIGC riportano:

"Art. 4 Responsabilità delle società

[1]

2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5.

3 [...]

4 [...]

5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.

6 [...]"

Lo stesso articolo proibisce ai membri delle società di prendere parte ad attività di scommesse che abbiano a che fare con competizioni organizzate dalla FIFA, dall'UEFA o dalla FIGC stessa, e riconosce la società come presunta responsabile degli illeciti sportivi commessi dai suoi dirigenti o tesserati.

Il successivo articolo 7 CGS, nel definire l'illecito sportivo, recita:

"Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo."

Più avanti, lo stesso articolo dispone:

"4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5⁵, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1."⁶

Avocats, tenutosi a Dresda dal 31 ottobre al 4 novembre del 2012, nella sua conferenza sulla "Frode e il match-fixing nello sport", il Prof. Colantuoni sottolineò come "le disposizioni inerenti l'associazione a delinquere sono state prese in considerazione per incriminare quanti siano coinvolti nel caso 'calcio-scommesse'. Il reato è previsto dall'art. 416 del Codice Penale, che punisce l'associazione tra tre o più persone che intendano commettere dei crimini. Il riferimento all'art. 416 è molto importante poiché in Italia l'intercettazione è prevista solo per reati specifici, in particolar modo per quelli che prevedono una pena superiore ai cinque anni di prigione. I reati previsti dall'art. 1 della legge 401/89 non giustificerebbero l'adozione di tali misure" (Fonte: Sports Law Research Center).

⁵ Per gli illeciti sportivi commessi da terze parti.

⁶ Le sanzioni consistono in punti di penalizzazione, nell'arretramento in classifica, nella squalifica dalle competizioni, nella revoca di un titolo sportivo, o nel divieto a partecipare a una competizione specifica.

Il fatto che le norme riconoscano la responsabilità oggettiva delle società per gli illeciti sportivi dei loro tesserati sottolinea l'intento della FIGC di eliminare tali illeciti sia a livello societario (sanzionando i tesserati corrotti), sia a livello competitivo (sanzionando le società che favoriscono tali illeciti). In tale ottica, le severe sanzioni previste per individui e club sono viste anche quale deterrente. Inoltre, considerato il ruolo centrale che i club rivestono nel sistema-calcio, gli stessi si trovano in una posizione chiave per la lotta al calcio-scommesse.

Ciò detto, è comunque importante quindi sottolineare come l'articolo 4 CGS, nonostante riconosca la responsabilità oggettiva delle società, preveda che sia l'organo giudicante a determinare il grado di colpevolezza del club stesso, imponendo la sanzione più corretta. Ne consegue che le società possano invocare circostanze attenuanti della responsabilità oggettiva per ottenere una sanzione minore.

IV. La responsabilità oggettiva in altri ambiti della legge sportiva al di fuori del match-fixing

Nel diritto civile, quando una persona arreca dei danni a terzi, è compito di quella persona ristorare la parte lesa per i pregiudizi subiti. Per ottenere un risarcimento la parte lesa deve provare la responsabilità della controparte, ad esempio dimostrando l'intenzione della controparte di provocare un danno, o il nesso tra condotta e danno subito. Questo è quanto viene comunemente riconosciuto come responsabilità.

Tuttavia, anche laddove un'azione (o un'omissione) manchi di un'evidente colpevolezza, negligenza o intenzionalità, le norme ammettono alcuni casi in cui una forma di responsabilità è comunque riconosciuta, nonostante la mancanza di un rapporto diretto tra condotta e danno. Questi casi si configurano usualmente quando un soggetto ha una relazione particolare con il "terzo danneggiante" o quando ricopra una posizione "di garanzia" all'interno di un determinato contesto. In questi casi, si parla generalmente di "responsabilità oggettiva" o "strict liability". Si trovano esempi di detto principio nella legislazione statale di quasi tutti i Paesi.

Lo stesso concetto di responsabilità oggettiva viene applicato nel diritto sportivo. Ad esempio, l'articolo 58 del codice disciplinare FIFA afferma:

"58 Discrimination [...]

*b) **Where several persons** (officials and/or players) **from the same club or association simultaneously breach** par. 1 a) or there are other aggravating circumstances, **the team concerned may be** deducted three points for a first offense and six points for a second offense; a further offense may result in relegation to a lower division. In the case of matches in which no points are awarded, the team may be disqualified from the competition.*

*2. a) **Where supporters of a team breach** par. 1 a) at a match, **a fine** of at least CHF 30,000 **shall be imposed on the association** or club concerned regardless of the question of culpable conduct or culpable oversight[...]"⁷*

⁷ Traduzione non ufficiale "58 Discriminazione... b) Qualora più persone (dirigenti e/o calciatori) dello stesso club o della stessa associazione violino contemporaneamente il comma 1 a), ovvero in presenza di circostanze aggravanti, la squadra interessata potrà vedersi sottratti tre punti per la prima infrazione e sei punti per la seconda infrazione. Il verificarsi di un'ulteriore infrazione può dare luogo alla retrocessione ad una divisione (serie) inferiore. Nel caso di incontri in cui non sia

In passato, per tale violazione sono state sanzionate, a titolo di responsabilità oggettiva, Federazioni calcistiche nazionali come quella inglese, rumena, honduregna, cilena e polacca per cori discriminatori intonati dai loro tifosi. Nessuna delle federazioni in questione era “personalmente” responsabile di quegli atti discriminatori, ma ha pagato le conseguenze per il comportamento dei sostenitori della propria squadra nazionale⁸.

Anche il successivo articolo 67 del FIFA Disciplinary Code offre un esempio di responsabilità oggettiva, laddove riconosce le società come responsabili della condotta dei propri spettatori.

“67 Liability for spectator conduct

1. The home association or home club is liable for improper conduct among spectators, regardless of the question of culpable conduct or culpable oversight, and, depending on the situation, may be fined. Further sanctions may be imposed in the case of serious disturbances.

2. The visiting association or visiting club is liable for improper conduct among its own group of spectators, regardless of the question of culpable conduct or culpable oversight, and, depending on the situation, may be fined. Further sanctions may be imposed in the case of serious disturbances.

Supporters occupying the away sector of a stadium are regarded as the visiting association’s supporters, unless proven to the contrary”⁹.

Questo principio è stato riconosciuto e adottato dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS) in varie occasioni. Uno dei casi più recenti ha visto coinvolta l’UEFA e la Federazione calcistica serba¹⁰, in cui quest’ultima ha proposto appello avverso una sanzione ricevuta per la cattiva condotta e gli episodi di violenza commessi dai propri sostenitori durante la partita contro la Federazione calcistica albanese. Il collegio TAS occupatosi della questione ha statuito:

“130...the principle of strict liability for supporters misbehavior [...] is a fundamental facet of the current football regulatory framework and one of the few legal tools that football

prevista l’assegnazione di punti, la squadra può essere squalificata dalla competizione. 2. a) Nel caso in cui i tifosi di una squadra violino il comma 1 a) in occasione di un incontro, nei confronti dell’associazione o del club interessati viene applicata un’ammenda di 30.000 franchi svizzeri, indipendentemente dalla sussistenza di condotta colposa od omissione colposa [...].”

⁸ Si veda: “La FIFA sanziona diverse federazioni calcistiche per cori discriminatori intonati dai supporter”, <http://www.fifa.com/governance/news/y=2016/m=5/news=fifa-sanctions-several-football-associations-after-discriminatory-cha-2792733.html>; e “Diverse federazioni sanzionate per gli incidenti durante le qualifiche e le amichevoli di preparazione alle Coppa del Mondo”<http://www.fifa.com/governance/news/y=2016/m=12/news=several-member-associations-sanctioned-for-i-ncidents-during-fifa-world-2861299.html>.

⁹ Traduzione non ufficiale “67 Responsabilità della condotta degli spettatori. 1. L’associazione o il club ospitanti sono ritenuti responsabili della cattiva condotta degli spettatori, indipendentemente dalla sussistenza di condotta colposa od omissione colposa, e, a seconda delle circostanze, sono passibili di ammenda. In caso di gravi disordini è prevista la possibilità di applicare ulteriori sanzioni. 2. L’associazione o il club ospite sono ritenuti responsabili della cattiva condotta nell’ambito del proprio gruppo di spettatori, indipendentemente dalla sussistenza di condotta colposa od omissione colposa, e, a seconda delle circostanze, sono passibili di ammenda. In caso di gravi disordini è prevista la possibilità di applicare ulteriori sanzioni. I tifosi che occupano il settore di uno stadio destinato al pubblico fuori casa sono considerati tifosi appartenenti all’associazione ospite, salvo prova contraria”.

¹⁰ CAS 2015/A/3875 FAS v. UEFA, sentenza del 10 giugno 2015. Il caso si è basato sulle norme della UEFA, in particolar modo sui Regolamenti Disciplinari UEFA, edizione 2014, ma il principio di responsabilità oggettiva è lo stesso.

*authorities have at their disposal to deter hooliganism and, more in general, supporters' improper conduct..."*¹¹.

Seguendo la stessa linea di pensiero, e avvicinandosi maggiormente al tema del presente articolo, può evidenziarsi come l'articolo 61 del FIFA Disciplinary Code apra alla possibilità di irrogare sanzioni nei confronti delle società nel caso in cui un tesserato sia riconosciuto colpevole di falsificazioni:

*"4. An association may be held liable for an infringement as defined in par. 1 committed by one of its officials and/or players. In such a case, an expulsion from a competition may be pronounced in addition to a fine for the association concerned"*¹².

Da ultimo, può evidenziarsi come la responsabilità oggettiva sia riconosciuta anche in altri ambiti del potere disciplinare sportivo. Il Codice Mondiale Antidoping della WADA, ad esempio, applica il principio della responsabilità oggettiva dei team:

"11.2 Consequences for Team Sports

*If more than two members of a team in a Team Sport are found to have committed an anti-doping rule violation during an Event Period, the ruling body of the Event shall impose an appropriate sanction on the team (e.g., loss of points, Disqualification from a Competition or Event, or other sanction) in addition to any Consequences imposed upon the individual Athletes committing the anti-doping rule violation"*¹³.

Alla luce di quanto precede appare evidente che il concetto di responsabilità oggettiva sia presente ed accettato nell'ordinamento sportivo. Vi è tuttavia una questione che viene portata alla luce ogni qual volta se ne chieda l'applicazione, ossia se la relativa sanzione da comminare sia effettivamente legata ai principi di legalità e di proporzionalità.

V. Novara e Pro Patria: un precedente pericoloso

Due recenti decisioni FIGC in casi di match-fixing dimostrano la necessità di regolamentare meglio le attenuanti applicabili in tema di responsabilità oggettiva legata al match-fixing. In entrambi i casi, coinvolgenti i club *Novara Calcio* e *Pro Patria*, squadre che militano nei campionati minori italiani, le società sono state sanzionate per delle partite truccate da propri tesserati, ma tali sanzioni sono state poi ridotte in appello sulla base di "presunte" attenuanti. Invero, come si vedrà, tali riduzioni sono erronee poiché basate sul riconoscimento di attenuanti insussistenti e, comunque, non verificate in concreto.

¹¹ Traduzione non ufficiale: "130... il principio della responsabilità oggettiva per la cattiva condotta dei propri sostenitori [...] è un aspetto fondamentale dell'attuale quadro normativo calcistico, e uno dei pochi strumenti legali che le federazioni calcistiche hanno a loro disposizione come deterrente contro episodi di violenza e, più in generale, contro la cattiva condotta dei propri sostenitori [...]".

¹² Traduzione non ufficiale: "4. Un'associazione può essere ritenuta responsabile delle condotte in violazione di quanto al paragrafo 1 del presente articolo perpetrate da uno dei suoi dirigenti e/o giocatori. In tal caso, l'associazione interessata potrà essere soggetta, oltre che a una multa, all'esclusione da un torneo."

¹³ Traduzione non ufficiale: "11.2. Conseguenze per gli sport di squadra. Se più di due membri di una squadra in uno sport di squadra hanno commesso una violazione della normativa antidoping nel corso di un evento, l'organo preposto all'Evento dovrà comminare alla squadra una sanzione adeguata (ad es., perdita di punti, squalifica da una competizione o da un evento, o altra sanzione) in aggiunta alle eventuali Sanzioni inflitte individualmente agli Atleti che abbiano commesso la violazione della normativa antidoping". Detta norma è, altresì, ripresa all'art. 6 del Codice Sportivo Antidoping contenuto nelle Norme Sportive Antidoping di NADO Italia (ver.2-2017).

A. Novara Calcio

Lo scandalo noto mediaticamente come *Scommessopoli* ha portato alla luce uno dei più grandi casi di calcio-scommesse nella storia del calcio italiano. L'indagine rivelò un'attività criminale capillare, che includeva calciatori e organizzazioni criminali italiane e straniere.

Uno dei calciatori coinvolti era Cristian Bertani, giocatore del Novara Calcio, una società militante nella Serie B del campionato italiano. La Commissione Disciplinare FIGC sanzionò il club in base al principio della responsabilità oggettiva, comminando quattro punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso e un'ammenda di trentacinquemila euro¹⁴.

In appello la Corte Federale di Giustizia della FIGC, studiato il caso, ridusse la penalizzazione a tre punti, revocando, altresì, l'ammenda. La Corte motivò la sentenza riconoscendo un minor grado di colpevolezza al giocatore e altre circostanze attenuanti, statuendo in particolare: *“A ciò conduce una più attenta valutazione della complessiva condotta della reclamante, di tutta l'attività da questa posta in essere, invero tanto in via preventiva che successiva ed espressamente finalizzata a combattere il fenomeno degli illeciti sportivi ovvero ad eliminarne le conseguenze [...] In questo ambito vanno riassuntivamente richiamati, tra gli altri interventi, l'approvazione da parte del Novara Calcio del primo modello organizzativo ex decreto legislativo n. 231/01 e relativo Codice etico; il conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001:2008 come prima società calcistica in Italia; l'aver affidato nel febbraio 2012 a soggetto professionale lo studio dell'andamento delle quote di scommesse legate alle partite che avrebbe giocato il Novara, disciplinando infine tale sistema con l'adozione di un Codice Antifrode nell'aprile del 2012.”*

Nel caso in esame la Corte ha, quindi, dato peso agli sforzi compiuti dal club per fronteggiare gli illeciti sportivi (nello specifico, l'approvazione del modello organizzativo D.Lgs. 231/2011, che riconosce la responsabilità diretta degli enti associativi per i reati commessi dai loro rappresentanti).

Sfortunatamente, nel far ciò la Corte ha considerato come attenuanti le azioni intraprese dal club solo a seguito dello scandalo e non, come sarebbe stato logico, prima delle accertate violazioni. Infatti, il Novara adottò le cautele societarie solo dopo essere stato implicato nello scandalo attraverso le accuse mosse al suo giocatore. Sebbene tali misure debbano essere promosse in via preventiva, si ritiene che laddove esse siano intraprese solo ex post non possano considerarsi delle attenuanti.

Infatti, solo l'adozione tempestiva di un adeguato modello organizzativo di contrasto al match-fixing può essere considerata come un'attenuante alla responsabilità oggettiva. Sono, dunque, necessari due prerequisiti: azioni preventive e misure adeguate. Il D.Lgs. 231/01 e la giurisprudenza italiana distinguono l'adozione di un modello organizzativo superficiale, quindi di per sé insufficiente, dall'implementazione di un adeguato modello organizzativo che preveda delle misure concrete per la prevenzione di un illecito. Nel caso del Novara Calcio l'effettività del modello organizzativo (comunque successivo) non è stata comprovata in concreto ed è stato sufficiente sostenerne l'adozione per invocare ed ottenere l'attenuante.

¹⁴ Il Procuratore FIGC aveva richiesto una penalizzazione di sei punti.

B. Aurora Pro Patria

Nel 2015, la Procura di Catanzaro ha arrestato 20 persone legate a due organizzazioni criminali che avevano partecipato ad attività di match-fixing riguardanti società della serie D. Tre degli arrestati erano anche ex-tesserati (due giocatori e un allenatore) della società calcistica Aurora Pro Patria, accusati di aver truccato le partite quando ancora militavano nel club. All'esito delle indagini, tutti e tre sono stati ritenuti colpevoli dell'illecito contestato. Di conseguenza, in base al principio della responsabilità oggettiva, la Pro Patria è stata sanzionata con sette punti di penalizzazione.

L'Aurora Pro Patria ha appellato la decisione. Nel rideterminare la sanzione, la Corte Federale d'Appello ha statuito¹⁵:

“Affermata la responsabilità in capo ai deferiti, non può che conseguirne l'affermazione della responsabilità oggettiva a carico delle rispettive Società. Come da costante giurisprudenza federale, invero, la responsabilità indicata non può essere evitata, ma solo graduata in presenza di circostanze meritevoli di apprezzamento.

[...] la corposa attività preventiva posta in essere dalla Società Aurora Pro Patria – che pur non obbligata, ha provveduto ad adottare il modello ex D.Lgs 231/2010¹⁶, poi integrato da un codice antifrode, nonché sottoscritto un contratto con la Società Federbet, per meglio vigilare sul flusso delle scommesse relative alle proprie gare –, determina, come da dispositivo, la sanzione in danno della stessa, all'uopo attenuandone gli effetti [...].”

Come per il Novara Calcio, anche in questo caso la Corte d'appello ridusse i punti di penalizzazione da sette a tre, prendendo in considerazione le attività intraprese dalla società solo dopo che era stata implicata nel caso.¹⁷ In altre parole, la Corte d'appello giustificò, parzialmente, la violazione alla luce degli sforzi intrapresi dalla società per non incorrere nuovamente nella stessa violazione. L'acquiescenza della società alle norme anti-corrruzione, l'istituzione di un “codice antifrode” e il contratto sottoscritto con una società privata per vigilare sulle scommesse sono stati intesi come attenuanti in base alle quali ridurre la sanzione originale.

C. Problematiche derivanti dalle decisioni Novara e Pro Patria

Dopo essere state accusate di match-fixing a titolo di responsabilità oggettiva, sia il *Novara* che la *Pro Patria* hanno implementato modelli etico/organizzativi ed ingaggiato società di monitoraggio per la fornitura di servizi di prevenzione o rilevazione di attività fraudolente nel settore delle scommesse. Questi sforzi *post facto* sono stati ritenuti talmente convincenti dagli organi d'appello FIGC da ridurre le sanzioni comminate in primo grado. Il precedente così costituitosi, che prevede la riduzione delle sanzioni per le società implicate in casi di calcio-

¹⁵ Federazione Italiana Giuoco Calcio; COMUNICATO UFFICIALE N. 48/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016), p. 81.

¹⁶ Legge italiana anticorruzione. La corruzione è un tema scottante in Europa dal 1970; recentemente la Commissione dell'Unione Europea ha adottato un pacchetto anticorruzione, e Paesi come la Gran Bretagna (Bribery Act 2010), la Germania (Gesetz zur Bekämpfung der Korruption), la Francia (Criminal Code) e i Paesi Bassi hanno approvato leggi e norme ancora più dure per combattere la corruzione tra le società e gli ufficiali.

¹⁷ Il procuratore sportivo aveva richiesto venti punti di penalizzazione come punizione esemplare e deterrente.

scommesse sulla base di circostanze attenuanti verificatesi dopo la frode stessa, come nel caso del *Novara* e della *Pro Patria*, pone due questioni.

In primo luogo, si mina il principio della responsabilità oggettiva, poiché tale impostazione riduce la responsabilità di un club nel momento in cui questo si attiva per risolvere il problema *post facto*, fornendogli, quindi, una sorta di salvacondotto.

In secondo luogo, dette pronunce non prendono in considerazione l'effettività dei servizi resi dalle società di monitoraggio, né tantomeno in esamina l'efficacia dei loro metodi. In assenza di norme standard previste per tali società di monitoraggio e di una disamina "reale" del loro operato in sede giurisdizionale, non è di fatto possibile sapere se le stesse costituiscano una reale arma in più nella lotta al match-fixing.

VI. Analisi approfondita della questione

In linea di principio, un organo giudicante dovrebbe esercitare la propria discrezionalità nello scegliere la sanzione disciplinare da comminare prendendo in considerazione tutte le variabili del caso, il grado di responsabilità dell'accusato e le circostanze aggravanti o attenuanti.

Nei casi *Novara* e *Pro Patria*, gli organi FIGC hanno deciso di ridurre le sanzioni in appello, supportando la scelta sulla base di riconosciute circostanze attenuanti. Ad avviso di chi scrive, tali riduzioni creano dei precedenti pericolosi, che si ripercuotono con effetti negativi nella lotta al match-fixing stesso. Invero, riconoscere come attenuanti le azioni intraprese a seguito di una violazione e la mera stipula di un accordo di consulenza con delle società di monitoraggio, senza verificarne preventivamente l'effettività e l'efficacia, non possono considerarsi come fattori deterrenti di condotte illecite, quanto piuttosto idonei ad indebolire il principio della responsabilità oggettiva e, con esso, la lotta al match-fixing stesso. In altre parole, la giurisprudenza dei casi *Novara* e *Pro Patria* mitiga ingiustificatamente la responsabilità oggettiva delle società e non le induce a prendere reali misure preventive contro il fenomeno (ad esempio, controllando accuratamente l'operato dei propri tesserati).

Se, da un lato, le decisioni assunte in appello si basano sul principio di proporzionalità, dall'altro, sopravvalutano le azioni preventive post-illecito (il che è un ossimoro concettuale) compiute dalle società, e, quindi, riducono, o persino eliminano, gli effetti deterrenti imposti dalle sanzioni di primo grado. Se dovesse prevalere questa linea di pensiero, i club non saranno motivati a compiere dei reali sforzi per prevenire le combine e si limiteranno ad aspettare di essere incriminati prima di adottare delle misure in tal senso.

Inoltre, la stipula di un accordo con una società di monitoraggio deve essere vista come una misura preventiva generale, e non solo come una misura da adottarsi a seguito della trasgressione. I club che si affidano a delle società di monitoraggio e che si trovino poi incolpate, a titolo di responsabilità oggettiva, nei casi di match-fixing dovrebbero vedersi ridurre, o annullare, le sanzioni solo nel caso in cui sia dimostrato in giudizio che le società di monitoraggio abbiano esercitato concretamente le proprie funzioni di controllo e prevenzione. Considerare la mera stipula di un contratto di consulenza con delle società di monitoraggio come un fattore attenuante della responsabilità oggettiva è gravemente errato e pericoloso,

poiché dette società non sono né regolamentate, né il loro operato è verificato o certificato in concreto. In altre parole, non vi è alcuna garanzia *a priori* che queste società svolgano dei servizi in termini di adeguatezza ed efficienza. Pertanto, così come avviene nei procedimenti penali laddove si invochi il modello organizzativo 231, le società calcistiche dovrebbero dimostrare in concreto di aver compiuto, in collaborazione con una società di monitoraggio, gli sforzi necessari e adeguati per la prevenzione del calcio-scommesse tra i propri tesserati e dirigenti.

Se, da un lato, è auspicabile la nascita di un mercato per le società di monitoraggio, dall'altro, non dovrebbe consentirsi alle società di calcio di ridurre la propria responsabilità oggettiva solo per aver stipulato un contratto di consulenza con dette società. In mancanza di una (auspicabile) normativa che eventualmente disciplini il processo di accreditamento di dette società, dovrebbe essere la giurisprudenza a verificare l'effettività e l'efficacia dei loro servizi. Ciò sarebbe, peraltro, in linea con quella giurisprudenza TAS che ritiene fondamentale tutelare l'integrità dello sport da fenomeni quali il match-fixing. A tal proposito, nel caso *Metalist*, si legge che le sanzioni comminate in caso di match-fixing dovrebbero essere ridotte solo in casi eccezionali¹⁸:

*“8.25 With regard to the alleged disproportionality of the Decision, the Panel first of all wishes to stress that the fight against match-fixing is considered to be extremely important for the purpose of preserving confidence in and the integrity of sport”*¹⁹

VII. Conclusioni finali

Il match-fixing è uno dei problemi più seri che il calcio moderno deve fronteggiare, in quanto mette a rischio la credibilità dello sport, danneggiandone il mercato.

Il principio della responsabilità oggettiva dei club opera da deterrente per la partecipazione a tali attività illegali, e, allo stesso tempo, incentiva i club a mettere in atto misure che assicurino che i propri tesserati e funzionari agiscano in conformità alle norme.

Sebbene il principio di proporzionalità sia importante nell'ambito dell'ordinamento, gli organi sportivi giudicanti non dovrebbero perdere di vista il quadro generale, cercando di bilanciare la giusta sanzione con lo scopo perseguito dalla norma. I casi *Novara* e *Pro Patria* dimostrano come sia sottovalutata l'importanza di attuare attività preventive di contrasto al match-fixing. La riduzione delle sanzioni sulla base di presunte circostanze attenuanti “successive ai fatti” sanzionati rappresenta una scelta oltremodo discutibile.

In estrema sintesi, le decisioni *Novara* e *Pro Patria* sono fallaci laddove non tengono conto che la responsabilità oggettiva funziona nella lotta di prevenzione o, quantomeno, di riduzione del fenomeno del match-fixing solo nel caso in cui essa sia applicata correttamente. A tal

¹⁸ Un caso sulle combine e sulle relative sanzioni in base alle normative UEFA. CAS 2013/A/3297 Società calcistica “Football Club Metalist” v. UEFA & PAOK FC, sentenza del 29 novembre 2013.

¹⁹ Traduzione non ufficiale “8.25 In merito alla presunta sproporzionalità della sentenza, questa corte vuole sottolineare come la lotta al match-fixing sia da considerarsi estremamente importante per preservare la fiducia nella e l'integrità dello sport.”

riguardo, considerare le azioni intraprese dopo i fatti illeciti come attenuanti appare un grave errore non solo giuridico, ma anche concettuale. Da ultimo, riconoscere come possibile attenuante il mero avvalersi di una società definitasi di monitoraggio rischia di determinare un “mercato delle attenuanti” senza effettivi riscontri. Sarebbe piuttosto utile sviluppare una normativa di settore per queste società che ne determini l’attendibilità e la serietà. In mancanza di standard normativamente previsti, la sola stipula di un contratto di consulenza non può essere considerata come un’attenuante e gli organi giudicanti dovrebbero analizzare nel corso del procedimento l’effettività dei servizi resi. Ciò comunque non eviterebbe il rischio di orientamenti giurisprudenziali contrastanti ed è per questo che l’adozione di una normativa di settore risulta la soluzione maggiormente auspicabile. Sarebbe quindi prudente, da parte delle federazioni sportive nazionali e internazionali, regolare in maniera concreta tale fenomeno.

In conclusione, il match-fixing sembra essere ben lungi dall’essere debellato e le norme per contrastarlo appaiono sovente un passo indietro rispetto alle dinamiche del fenomeno stesso. In tale ottica, da un lato, le federazioni sportive dovrebbero considerare con estrema cautela elementi che possano svilire il principio della responsabilità oggettiva, e, dall’altro, dovrebbero adottare norme di settore che regolino e controllino l’attività delle c.d. società di monitoraggio.